



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 499/C.D.T. 36 DEL 07 MAGGIO 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Felice Blando e dall'Avv. Giovanni Bertuglia, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, ed alla presenza del Sig. Pillitteri Luigi, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 07 maggio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n. 178/A

A.S.D. ACQUAVIVA (CL), avverso squalifica calciatore Sig. Vincenzo Russotto fino al 30/06/2016 - Campionato 3^a categoria Gara Bompensiere/Acquaviva del 07/04/2013 – C.U. N° 53 CL del 10/04/2013

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Acquaviva, in persona del Presidente pro tempore, impugna la sanzione in epigrafe riportata. In particolare la Società appellante evidenzia il comportamento provocatorio dell'arbitro e riferisce che il Sig. Russotto ha solo "colpito leggermente l'arbitro in una reazione sbagliata ma dettata dalle circostanze appena descritte", senza avere arrecato alcun danno fisico al direttore di gara.

Per la qualcosa chiede in via principale che la sanzione venga ridotta al 31/12/2013 o ad altra data, tenuto conto del ravvedimento del calciatore.

Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante in sede di audizione.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che, a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro e relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura degli atti ufficiali si rileva che a fine gara il Sig. Russotto, nel protestare veementemente con l'arbitro all'atto della ammonizione, si scagliava contro il predetto e gli sferrava una testata al naso, procurandogli intenso dolore.

Ciò posto l'appello in questione appare infondato.

La descrizione difensiva fornita dall'appellante non trova infatti alcun riscontro negli atti di gara, né è possibile ravvisare nella descrizione fornita dal direttore di gara alcun ravvedimento da parte del Sig. Russotto.

La sanzione irrogata appare inoltre ben adeguata e commisurata alla fattispecie, per cui non si ravvisa alcuna possibilità di riduzione, tanto meno nei termini indicati dalla Società appellante.

P.Q.M.

Rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n° 183/A

A.S.D. VIRTUS TRAPANI (TP), avverso squalifica del campo per due giornate di gara, diffida e ammenda di € 250,00. Gara 3^a categoria Virtus Trapani / Paolini Marsala del 18/04/2013. C.U. N° 42 del 18/04/2013 della Delegazione Provinciale TP.

La società A.S.D. Virtus Trapani, in persona del Presidente pro tempore, propone appello avverso i provvedimenti disciplinari sopra indicati.

Pur considerando applicabile quanto disposto dall'art. 35 n° 1 punto 1.1 del C.G.S., la società appellante ritiene tuttavia di *"rilevare che non risulta a verità la circostanza messa a referto dal direttore di gara"* relativamente a quanto accaduto a fine gara dinanzi allo spogliatoio dello stesso.

Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante in sede di audizione.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che il rapporto del direttore di gara, che gode di fede privilegiata, descrive con chiarezza quanto accaduto a fine gara, senza che dalla lettura del predetto documento possano rilevarsi incongruenze o possano sorgere perplessità di sorta.

Di contro, quanto riferito dall'appellante non trova riscontro alcuno, posto che il direttore di gara non riferisce di dirigenti autori dei fatti in questione, bensì di alcuni calciatori e tifosi che spingevano violentemente la porta dello spogliatoio priva di chiave, costringendo l'arbitro a barricarsi all'interno e nel contempo, aiutato da un collega, a sollecitare telefonicamente l'intervento delle Forze dell'ordine.

Quanto alle sanzioni irrogate, questa Commissione ritiene che l'ammenda inflitta sia congrua in relazione ai fatti addebitati alla società ed ai suoi sostenitori.

Di contro, rilevato che il comportamento posto in essere dai tesserati e sostenitori suddetti non ha determinato più gravi danni, appare equo rideterminare in una sola giornata di gara la squalifica del campo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, determina in una giornata di gara la squalifica del campo di giuoco, confermandosi nel resto l'impugnato provvedimento.

Senza addebito di tassa.

Procedimento n. 184/A

A.S.D. STUDENTESCA ARMERINA (EN), avverso squalifiche fino al 31/10/2013 del calciatore Sig. Minacapelli Simone e del tecnico Sig. Romano Carlo; avverso inibizione a

carico del Presidente Sig. Guccio Catena fino al 31/03/2014 e ammenda di € 500,00 a carico della Società - Gara della Fase regionale giovanissimi calcio a 5 Arcobaleno Ispica/Studentesca Armerina del 22/04/2013 – C.U. N° 474/63 Ca5 del 23/04/2013

Con decisione pubblicata sul C.U. n.488/35 CDT del 30/04/2013 questa Commissione ha dichiarato inammissibile il reclamo de quo sotto il profilo della sua tardiva proposizione.

Dopo la pubblicazione della suddetta decisione è stata tuttavia rinvenuta dalla segreteria della Commissione copia del reclamo inviato a mezzo fax in data 23/04/2013 alle ore 22,05, con la conseguenza che il reclamo in questione va ritenuto tempestivamente proposto. Perciò, dovendosi revocare la decisione assunta e pubblicata nel su richiamato C.U., si provvede nel merito.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il reclamo per ciò che riguarda l'inibizione a carico del Presidente, in quanto redatto in forma assolutamente generica e privo di qualsiasi motivazione (artt. 33 comma 6 e 36 comma 2 C.G.S.), limitandosi la reclamante a evidenziare una presunta e non provata disparità di trattamento adottata dal Giudice Territoriale in un caso ritenuto simile.

Per ciò che attiene la squalifica assunta a carico dell'allenatore sig. Romano Carlo, questa è congrua in relazione al grave comportamento assunto dallo stesso in danno del direttore di gara. Infatti dalla lettura del referto (che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) risulta che il predetto allenatore non solo ha assunto un contegno gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara ma ha accompagnato tale sua protesta mettendogli anche le mani addosso senza che ciò gli arrecasse danni fisici.

Per quanto riguarda la posizione del calciatore Minacapelli Simone risulta provato che il predetto calciatore è stato tesserato per la corrente stagione sportiva come Minacapilli Simone. In occasione della gara in questione il predetto, nella qualità di capitano, ha sottoscritto la distinta come Minacapilli Simone piuttosto che con il proprio vero cognome, avvalorando in tal maniera l'errore di tesseramento. Giova ricordare che risulta comprovato che il predetto calciatore nel corso della corrente stagione sportiva è stato inserito più volte in distinta sia come Minacapelli sia come Minacapilli e ciò ha determinato che le ammonizioni dallo stesso subite sono state annotate e, quindi, registrate in modo discordante.

Ciò posto, ai fini della determinazione della sanzione si deve tenere conto della circostanza che il calciatore al momento della commessa infrazione ricopriva la qualifica di capitano, il che comporta un aggravante. Inoltre la sanzione deve essere afflittiva, a norma di regolamento, dovendosi tenere conto della circostanza che il fatto è avvenuto al termine della stagione sportiva. Tutto questo, comunque, va bilanciato in ragione della giovane età del calciatore.

Pertanto la sanzione viene rideterminata come da dispositivo.

Infine per ciò che attiene alla sanzione dell'ammenda questa va rideterminata in termini più adeguati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, previa revoca della decisione assunta e pubblicata sul C.U. 488 CDT 35 del 30/04/2013, dichiara inammissibile il reclamo per ciò che attiene alla posizione del Presidente.

Ridetermina la squalifica a carico del calciatore Minacapelli Simone a tutto il 30/09/2013 e riduce ad € 350,00 l'ammenda a carico della società.

Conferma nel resto l'impugnato provvedimento.

Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 186/A

U.S.D. TRECASAGNI (CT) avverso la squalifica fino al 31/12/2015 calciatore Nicotra Santo, squalifica fino al 31.12.2014 calciatore Moschetto Alfio e squalifica fino al 31.12.2013 calciatore Biondo Antonio e all'ammenda di € 1.000,00 - Gara Play Off 1^ Cat. Atletico Pedara/Trecastagni del 20/04/2013 – C.U. n. 478 del 24/04/2013.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società U.S.D. Trecastagni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare, la reclamante chiede che le vengano annullate le sanzioni poste a suo carico ed a carico dei propri tesserati, non essendo collegabile ad essa società né il tifoso che ha compiuto l'aggressione del direttore di gara, né i calciatori squalificati che hanno commesso le aggressioni di cui alle rispettive squalifiche. Ad avviso della reclamante, infatti, il direttore di gara nel suo rapporto avrebbe fatto riferimento ad una singola aggressione per di più perpetrata da una persona estranea alla vicenda sportiva ed anche non identificata.

Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante in sede di comparizione.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente ad ogni altra questione di merito rileva in punto di diritto che ai sensi del comma 2 dell'art. 29 C.G.S. *“I giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti campionati... sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35 C.G.S.”*. Per il successivo comma 4, del medesimo articolo, *“Il procedimento di cui al comma 2...è instaurato a) d'ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali; b)...”*. Dette norme, inoltre, vanno coordinate con l'art. 44 C.G.S. comma 1.1 a tenore del quale *“Il Giudice Sportivo Territoriale presso i Comitati Regionali...dotto le sue decisioni, senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara e dell'eventuale Commissario di campo; supplemento di rapporto;...)”*. Pertanto ai sensi dell'art. 35 (richiamato espressamente dall'art. 29 C.G.S.) comma 1.1. del C.G.S. *“I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*. Il successivo comma 1.4 del medesimo articolo stabilisce *“Le disposizioni di cui al punto 1.3 (che riguarda i casi di condotta violenta, antisportiva e blasfema non rilevate dall'arbitro) si applicano alle gare...della L.N.D. ..., limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore Federale, può essere effettuata dal Commissario di Campo, **se designato**”*. Infine per il successivo comma 1.5 *“La disciplina di cui al punto 1.4 si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all'interno dell'impianto di gioco”* Inoltre, ai sensi del comma 2.1 dell'art. 35 C.G.S., è stabilito che: *“I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura Federale e dei commissari di campo eventualmente designati dalla rispettive Leghe, Comitati o Divisioni...”*.

In sintesi, dalla trama complessiva degli enunciati normativi su riportati è chiaro che il Giudice Sportivo Territoriale può assumere, per ciò che riguarda i comportamenti dei tesserati, le proprie decisioni sulla base esclusiva del rapporto dell'arbitro e degli altri ufficiali di gara e per i casi di condotta violenta o blasfema che fossero sfuggiti a questi ultimi solo su segnalazione della Procura Federale o su segnalazione del Commissario di campo, se regolarmente designato. Conseguentemente, ai fini del decidere, il Giudice Territoriale deve utilizzare obbligatoriamente solo gli atti ufficiali indicati espressamente e tassativamente dalle norme già richiamate.

Di conseguenza, in ragione di quanto sopra esposto, va senz'altro revocata la sanzione della squalifica a carico del calciatore Nicotra Santo assunta dal Giudice Territoriale in virtù di una segnalazione pervenutagli dal Commissario Straordinario del CRA Sicilia, che, come si evince dalla dichiarazione diretta al Presidente del Comitato Regionale Sicilia e da questi girata al Giudice Sportivo Territoriale, era casualmente presente nell'impianto sportivo. Detta segnalazione "incriminatoria" è fuor di dubbio irrituale ed estranea al materiale probatorio utilizzabile in seno al processo sportivo.

Non di meno, la segnalazione in oggetto deve essere trasmessa alla Procura Federale al fine di procedere all'accertamento dei fatti storici e alla valutazione di eventuali comportamenti illeciti; non può infatti essere trascurata la circostanza che il direttore di gara nel suo rapporto afferma di essere stato aggredito da un solo spettatore penetrato nel terreno di gioco che lo avrebbe colpito con un calcio alla gamba destra procurandogli così un forte dolore ed un ematoma, e che avrebbe tentato di colpirlo anche con un pugno non riuscendovi sol perché bloccato da alcuni dirigenti della società ospitante, circostanza questa confermata non solo da uno degli assistenti (vedi relativo rapporto) ma anche dal Commissario di campo designato dal Comitato Sicilia.

Peraltro, il direttore di gara, a parte la suddetta aggressione, omette di verbalizzare la presenza di altri comportamenti violenti a proprio carico, anzi nel suo rapporto alla voce "Varie" dichiara: "Tutto nella norma". I due assistenti di gara, peraltro, hanno omesso di segnalare eventuali fatti o circostanze idonee a turbare il regolare svolgimento della gara in oggetto.

Per quanto riguarda la posizione del calciatore Moschetto Alfio per l'atto di violenza da questi perpetrato nei confronti dell'arbitro e segnalato solo dal Commissario di Campo questo non appare sufficientemente provato in quanto l'arbitro non ne fa assolutamente menzione nel proprio referto nemmeno in forma generica, per cui tale gesto deve essere ricondotto al semplice tentativo seppure grave e ciò anche in considerazione del fatto che in campo vi è stata una certa concitazione che ha visto coinvolto in maniera diretta lo stesso Commissario di Campo, con la conseguenza che la sanzione, come inflitta dal giudice di prime cure, va rideterminata come da dispositivo.

Per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore Biondo Antonio la stessa deve essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo.

Infine la sanzione dell'ammenda va confermata in quanto (per come risulta sia dal referto del direttore di gara sia dal rapporto del Commissario di Campo) l'aggressore dell'arbitro è senz'altro riferibile alla reclamante e la sanzione così come inflitta è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione anche in relazione al comportamento posto in essere dai propri tesserati nei confronti dell'arbitro e del Commissario di Campo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame revoca la squalifica a carico del calciatore Nicotra Santo, ridetermina la squalifica a carico del calciatore Moschetto Alfio fino al 31/12/2013 e fino al 31/10/2013 quella a carico del calciatore Bianco Antonio, conferma per il resto l'impugnato provvedimento.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n° 188/A

A.S.D. SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) - Avverso inibizione dirigente Borbone Giuseppe fino al 30/09/2013 – Gara play out 1^ categoria Dacca 2000/S.Giovanni La Punta del 13/04/2013 - C.U. N° 464 del 17/04/2013.

Avverso il provvedimento riportato a margine ha presentato appello la A.S.D. San Giovanni La Punta, mediante invio di raccomandata del 26/04/2013 pervenuta in data 02/05/2013.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che l'appello di che trattasi è stato proposto oltre il termine procedurale abbreviato stabilito con C.U. F.I.G.C. N° 120/A del 17/01/2013, successivamente riportato in tutti i C.U. Regionali a partire dal C.U. N° 371 del 01/03/2013.

Rilevato infatti che il provvedimento impugnato è stato pubblicato sul C.U. N° 464 del 17/04/2013, per le superiori disposizioni normative l'appello avrebbe dovuto essere improrogabilmente proposto entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del citato C.U., vale a dire il 19/04/2013.

Per quanto sopra l'appello è inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. San Giovanni La Punta. Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Felice Blando e dall'Avv. Giovanni Bertuglia, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore federale Avv. Giulia Saitta, ed alla presenza del Sig. Pillitteri Luigi, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 07 maggio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 115/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GUGLIANDOLO MARCO (A.E. Sezione A.I.A. Messina)

Sig. VILLANO BARBATO VALERIO (A.E. Sezione A.I.A. Messina)

La Procura Federale, con nota prot. 6099/794 pf 12-13 MS/vdb del 28/03/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i Sigg. Gugliandolo Marco e Villano Barbato Valerio, entrambi A.E. della sezione A.I.A. di Messina – C.R.A. Sicilia, al fine di rispondere, entrambi, per la violazione degli articoli 1 comma 1 e 5 comma 1 del C.G.S., in relazione all'articolo 40 commi 1, 2 e 4 lett. d) del Regolamento A.I.A., per avere violato i doveri di lealtà, correttezza e probità, esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione della società A.S.D. Sporting Club Messina e dei suoi dirigenti, in particolare del Vice presidente della stessa, sig. Nicola Scrima.

Le parti deferite e debitamente convocate sono comparse assistite dal difensore di fiducia. Preliminarmente hanno chiesto di accedere al patteggiamento ai sensi dell'art. 23 del C.G.S.

Ordinanza n.1:

La Commissione Disciplinare Territoriale:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Gugliandolo Marco (A.E. Sezione A.I.A. Messina) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S. individuata nella pena base della sospensione per mesi tre;

Visto l'art. 23 comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art. 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone

l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Gugliandolo Marco (A.E. Sezione A.I.A. Messina) la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Ordinanza n.2:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Villano Barbato Valerio (A.E. Sezione A.I.A. Messina) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S. individuata nella pena base della sospensione per mesi tre;

Visto l'art. 23 comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art. 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Villano Barbato Valerio (A.E. Sezione A.I.A. Messina) la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

la sanzione della sospensione per mesi due al sig. Gugliandolo Marco;

la sanzione della sospensione per mesi due al sig. Villano Barbato Valerio.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n.125/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. MORABITO ALBERTO NICOLA (Presidente della A.S.D. Femminile Catania)

A.S.D. FEMMINILE CATANIA.

La Procura Federale, con nota prot. 6343/486pf12/13/SS/mg del 10/04/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Morabito Alberto Nicola, Presidente della A.S.D. Femminile Catania, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F. nonché in relazione all'art. 35 del Settore Tecnico; la Società A.S.D. Femminile Catania ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente.

Le parti deferite e debitamente convocate sono comparse e preliminarmente hanno chiesto di accedere al patteggiamento ai sensi dell'art. 23 del C.G.S.

Ordinanza :

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Morabito Alberto Nicola, in proprio e n.q. di Presidente della A.S.D. Femminile Catania, ha depositato istanza di applicazione

di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S. individuata nella pena base di € 450,00 di ammenda per la società e di mesi tre di inibizione per il Presidente;

Visto l'art. 23 comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art. 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Morabito Alberto Nicola ed alla società A.S.D. Femminile Catania le sanzioni come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., di mesi due al sig. Morabito Alberto Nicola;

l'ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Femminile Catania.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 126/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

A.S.D. CANICATTI' CALCIO

AVARELLO DOMENICO (Dirigente)

La Procura Federale, con nota 6357/364pf12-13SS/mg del 10 aprile 2013 ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il sig. Avarello Domenico della violazione di cui all'art. 1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 1 e 61 delle N.O.I.F.; la Società ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al predetto dirigente.

Le parti deferite e debitamente convocate sono comparse e preliminarmente hanno chiesto di accedere al patteggiamento ai sensi dell'art. 23 del C.G.S.

Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Avarello Domenico, in proprio e n.q. di delegato alla rappresentanza della A.S.D. Canicattì Calcio, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S. individuata nella pena base di € 400,00 di ammenda per la società e di mesi due di inibizione per il Presidente;

Visto l'art. 23 comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1) possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art. 23 comma 2) C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

P.Q.M.

*La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Avarello Domenico ed alla società A.S.D. Canicatti Calcio le sanzioni come da dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.*

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:

Al Sig. Avarello Domenico, dirigente della A.S.D. Canicatti Calcio, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per giorni 40 (quaranta);
alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 265,00 (duecentosessantacinque/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal dott. Roberto Rotolo e dal dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 07 maggio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n°109/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Pol. Belmonte (cessate tutte le attività)

Sig. Ciancimino Angelo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/03/2013 prot. 11.1078 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la Società A.S.D. Pol. Belmonte ha cessate tutte le attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Ciancimino Angelo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barrale Domenico, Casella Gianmatteo, Costantino Emanuele, Crini Luigi Andrea, Di Liberto Giuseppe, Di Quarto Antonino, Giudice Francesco, La Rocca Patrick, Musso Davide, Romano Giuseppe, Todaro Luca, tesserati per la società' A.S.D. Pol. Belmonte all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°110/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società F.C.D. Serradifalco

Sig.Burgio Leonardo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/03/2013 prot. 11.1079 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) a carico della società F.C.D. Serradifalco (€ 40,00 x n.4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Burgio Leonardo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Di Marco Luigi, Randazzo Giuseppe, Satta Omar Luciano, Tummarello Giovanbattista, tesserati per la società' F.C.D. Serradifalco all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°111/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Patti Calcio

Sig.Accetta Settimo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/03/2013 prot. 11.1080 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) a carico della società A.S.D. Patti Calcio (€ 40,00 x n.4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Accetta Settimo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Di Blasi Antonio, Orlando Natalino, Salmeri Antonio, Sorrenti Andrea, tesserati per la società' A.S.D. Patti Calcio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°112/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. D. Riviera dello Stretto

Sig.ra Santoro Santina (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/03/2013 prot. 11.1081 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 (centoventi/00) a carico della società Pol. D. Riviera dello Stretto (€ 40,00 x n.3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Santoro Santina;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Capizzoto Gianluca, Lo Surdo Antonio, Naccari Alessio, tesserati per la società Pol. D. Riviera dello Stretto all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°113/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. S. Basilio

Sig. Virgilio Antonino Sebastiano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/03/2013 prot. 11.1082 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 240,00 (duecentoquaranta/00) a carico della società Pol. S. Basilio (€ 40,00 x n.6 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Virgilio Antonino Sebastiano;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Araca Nunzio, Barone Calogero, Carcione Valentino, Raineri Michael, Rizzo Marco Antonio, Truglio Giuseppe, tesserati per la società Pol. S. Basilio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°114/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.C. D. Sportivo Culturale Itala

Sig.Tringali Orazio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°20calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 26/03/2013 prot. 11.1108 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00) a carico della società A.S.C. D. Sportivo Culturale Itala (€ 40,00 x n.20 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Tringali Orazio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barbera Giuseppe, Bellinghieri Giuseppe, Codraro Roberto, Crisafulli Ivan, D'Angelo Giuseppe, Di Bella Daniele, Ferrara Francesco, Foti Giuseppe, Greco Andrea, La Vecchia Marco, Liberto Giovanni, Libro Roberto, Lipari Daniele, Mastroieni Antonino, Panarello Alberto, Pancaldo Danilo, Stracuzzi Orazio, Stracuzzi Santino, Vasta Francesco, tesserati per la società A.S.C. D. Sportivo Culturale Itala all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 07/05/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**